

## CONVENZIONE PER LA VENDITA DEI TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DA AUTOLINEE TOSCANE SPA

TRA

**l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (ARDSU)**, con sede in Firenze, viale Gramsci al numero civico 36, codice fiscale 94164020482, in persona del Presidente Dr. Marco Del Medico;

**l'Università di Pisa**, con sede in Pisa in Lungarno Pacinotti al numero civico 43/44, codice fiscale 80003670504, in persona del Direttore Generale, Ing. Rosario Di Bartolo;

**Il Comune di Pisa**, con sede in Pisa, Piazza XX Settembre codice fiscale/partita IVA 0341620508, in persona della Direzione "Urbanistica - Edilizia Privata - Espropri - Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica", Ing. Daisy Ricci;

**Autolinee Toscane S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Viale del Progresso, 6, CAP 50032, Borgo San Lorenzo (Firenze), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02194050486, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di RatpDev Italia s.r.l., rappresentata nel presente atto da Andrea Buonomini nella sua qualità di Direttore Commerciale, Marketing e Tecnologie, nel prosieguo del presente atto chiamata anche per brevità "**AT**";

### PREMESSO

- che il Comune di Pisa ha attivato politiche della mobilità tendenti a ridurre il volume di traffico nel centro storico e a promuovere l'uso del mezzo collettivo;
- che l'Università di Pisa è orientata in generale a sostenere azioni di miglioramento dei servizi fruibili dai propri studenti, e nello specifico a promuovere lo sviluppo di mobilità sostenibile, finanziando iniziative funzionali alla fruizione di mezzi di trasporto collettivi;
- che ARDSU è interessata ad incentivare la promozione di servizi volti allo sviluppo della mobilità sostenibile per gli studenti universitari ed in particolare degli studenti vincitori di borsa di studio e alloggio;
- che AT è risultata aggiudicataria della gara per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale nell'ATO unico regionale ("Servizio") coincidente con il territorio della Regione Toscana (CIG 376562540D CUP D59B12000170007), avviata con i decreti n. 3546 del 8/8/2012 e n. 3794 del 13/9/2013;
- che in data 10 agosto 2020, AT ha sottoscritto con la Regione Toscana il contratto di concessione prot. n. AOO-GRT 0279348 del 10.8.2020;
- che in data 1 novembre 2021 AT ha dato avvio al Servizio oggetto di concessione, così come stabilito dalla Regione Toscana, giusta delibera della Giunta Regionale n. 860 del 10.8.2021;
- che la Disciplina Tariffaria, allegata al Contratto di Concessione di cui sopra, definisce il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto di Concessione e prevede l'applicazione di agevolazioni nell'ambito di specifici accordi inerenti all'incentivazione dell'utilizzo dei servizi di TPL da parte degli studenti del territorio della Regione Toscana;
- che, per quel che qui interessa, il suddetto Contratto di servizio del TPL prevede riduzioni per gli abbonamenti acquistati dai seguenti soggetti:
  - o Studenti: età inferiore a 26 anni e iscrizione a istituto scolastico o universitario;
  - o Studenti ISEE: età inferiore a 26 anni, iscrizione a istituto scolastico o universitario e residenza in Toscana con reddito annuo familiare ISEE inferiore ad Euro 36.151,98;
- in via ulteriore, l'ordinamento universitario UNIPI prevede l'estensione di tali agevolazioni per la fruizione del servizio di trasporto pubblico anche in favore degli studenti di età uguale o superiore a 26 anni e per quanto riguarda l'agevolazione ISEE anche agli studenti non residenti in Toscana titolari di un reddito ISEE inferiore ad Euro 36.001,00 (nel prosieguo, cd. ISEE Universitario);
- che AT è interessata ad incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico con particolare attenzione alle categorie sociali degli studenti universitari che rappresentano una risorsa importante per la città di Pisa e per

il suo indotto, mentre del pari l'ARDSU, l'Università di Pisa e il Comune di Pisa hanno interesse ad ampliare l'accesso in via agevolata alla fruizione del servizio di trasporto pubblico locale secondo quanto indicato al punto che precede, sia per limiti di età che di reddito;

- che, pertanto, si rende necessario aggiornare la Convenzione esistente sottoscritta tra le medesime Parti con scadenza al 31 luglio 2023 e, contestualmente, prolungare la durata per un ulteriore periodo annuale;

#### CONSIDERATO

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della convenzione;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### **ART. 1 — Oggetto**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, che sostituisce ad ogni effetto quella precedentemente sottoscritta ed oggi in vigore, le Parti definiscono gli impegni e le modalità che regolano l'acquisto degli abbonamenti mensili Autolinee Toscane da parte di tutti gli studenti iscritti all'Università di Pisa, in qualità anche di dottorandi, specializzandi, perfezionandi e visiting student, con differenziazione della tariffa finale in base al reddito familiare ISEE posseduto.
2. Il prezzo di acquisto applicato ai suddetti studenti, come meglio individuati al punto 1 che precede, sarà pari a quello di seguito specificato:
  - abbonamento mensile personale urbano Pisa (ISEE < € 36.151,98) = € 16,00 (agevolazione "Studente ISEE", riservato agli studenti residenti in Toscana con requisito ISEE, anche di età uguale o superiore a 26 anni);
  - abbonamento mensile personale urbano Pisa (ISEE universitario – residenti fuori Toscana) = € 16,00 (agevolazione riservata agli studenti non residenti in Toscana con c.d. ISEE Universitario, anche di età uguale o superiore a 26 anni);
  - abbonamento mensile personale urbano Pisa (ISEE > € 36.151,98) = € 22,00 (agevolazione "Studente", riservata agli studenti residenti e non residenti in Toscana senza requisito ISEE, anche di età uguale o superiore a 26 anni).
3. Le tariffe di riferimento sulla base delle quali AT calcolerà l'importo di contribuzione dovuto dagli Enti richiedenti alla medesima AT per il mancato ricavo relativo agli abbonamenti dei suddetti studenti come meglio indicati al punto 2 che precede saranno quelle di seguito specificate:
  - abbonamento mensile personale urbano Pisa (ISEE < € 36.151,98) = valore tariffario del titolo € 28,00, per un importo di contribuzione pari a € 12,00 ciascuno;
  - abbonamento mensile personale urbano Pisa (ISEE Universitario < € 36.001 – residenti fuori Toscana) = valore tariffario del titolo € 35,00, per un importo di contribuzione pari a € 19,00 ciascuno;
  - abbonamento mensile personale urbano Pisa (ISEE > € 36.151,98) = valore tariffario del titolo € 35,00, per un importo di contribuzione pari a € 13,00 ciascuno.

Si precisa che, in caso di aumento delle tariffe dei suddetti abbonamenti, il prezzo di acquisto applicato agli studenti resterà invariato, come descritto al precedente punto 2. Pertanto, in tale ipotesi, l'importo dovuto ad AT dagli Enti richiedenti a titolo di contribuzione per il mancato ricavo per ciascun abbonamento agevolato sottoscritto dovrà essere corrispondentemente adeguato nella misura necessaria ad assicurare la copertura del valore tariffario del titolo derivante dall'aumento delle tariffe. Tale misura di adeguamento della contribuzione sarà dichiarata mediante comunicazione via PEC tra AT e gli Enti stessi, nei limiti massimi degli impegni economici più volte indicati.

## ART. 2 – Modalità

1. Al fine di usufruire del prezzo di acquisto dei titoli di viaggio di cui alla presente Convenzione, ciascuno studente dovrà accedere al sito internet [www-at-bus.it](http://www.at-bus.it) e registrarsi preventivamente nella sezione "Acquista" ([shop.at-bus.it](http://shop.at-bus.it)) con il seguente profilo:
  - se studente di età inferiore di 26 anni, agevolazione "Studente";
  - se studente di età uguale o superiore a 26 anni, profilo "Ordinario";
  - se studente di età inferiore a 26 anni, residente in Toscana ed in possesso di reddito familiare ISEE inferiore ad € 36.151,98, agevolazione "Studente ISEE" caricando il proprio tagliando ISEE TPL;
  - se studente di età uguale o superiore a 26 anni, residente in Toscana ed in possesso di reddito familiare ISEE inferiore ad € 36.151,98, agevolazione "Ordinario ISEE" caricando il proprio tagliando ISEE TPL;
  - se studente di età inferiore a 26 anni, non residente in Toscana ed in possesso di reddito familiare ISEEU inferiore ad € 36.001, agevolazione "Studente".
  - se studente di età uguale o superiore a 26 anni, non residente in Toscana ed in possesso di reddito familiare ISEEU inferiore ad € 36.001, profilo "Ordinario".
2. In fase di registrazione lo studente dovrà fornire i dati anagrafici, l'immagine fronte / retro del documento di identità, l'immagine fronte / retro della tessera sanitaria oltre a: per la richiesta di agevolazione "ISEE", il tagliando ISEE TPL scaricabile dal sito <https://servizi.toscana.it/tpl/isee/> indicando il proprio codice fiscale e il numero di protocollo DSU della Certificazione ISEE. Per l'accesso alle tariffe agevolate da parte degli studenti non residenti in Toscana titolari di ISEE universitario e da parte degli studenti di età uguale o superiore a 26 anni AT farà riferimento ai relativi file "White List" trasmessi da UNIFI di cui al punto 4 che segue.
3. Una volta registrato, lo studente in possesso dei requisiti prescritti potrà acquistare tramite sito web il titolo, usufruendo delle tariffe previste all'art. 1.2 secondo l'agevolazione corrispondente al proprio profilo, sulla base dei requisiti risultanti dalla registrazione iniziale e dai file "White List" periodicamente trasmessi da UNIFI ad AT, di cui al punto 4 che segue. Lo sconto verrà proposto in automatico dal sistema una volta selezionato l'abbonamento mensile urbano, secondo i requisiti così risultanti. L'abbonamento urbano che dà diritto all'agevolazione è unicamente quello di Pisa.
4. Al fine di accertare lo status di studente e il possesso del requisito reddituale riferito all'ISEE Universitario per l'accesso alle tariffe di cui alla presente Convenzione, UNIFI trasmetterà mensilmente ad Autolinee Toscane SpA i seguenti file "White List" in formato csv, xls o xlsx contenenti l'elenco aggiornato dei codici fiscali (uno per ogni riga) dei propri studenti che hanno diritto all'agevolazione tariffaria, così nominati e distinti):
  - a) file "ARDSU STUD AAAA MM GG", con i codici fiscali degli studenti UNIFI con età inferiore a 26 anni;
  - b) file "ARDSU NON RES ISEE AAAA MM GG", con i codici fiscali degli studenti UNIFI con età inferiore a 26 anni e ISEE universitario (non residenti in Toscana);
  - c) file "ARDSU STUD OVER YYYY MM GG", con i codici fiscali degli studenti UNIFI con età uguale o superiore a 26 anni;
  - d) file "ARDSU OVER NON RES ISEE YYYY MM GG", con i codici fiscali degli studenti UNIFI con età uguale o superiore a 26 anni e ISEE universitario (non residenti in Toscana).

Con AAAA MM GG si intende l'indicazione di anno, mese e giorno di creazione dell'elenco.

E' compito di UNIFI verificare e assicurare il corretto aggiornamento, la completezza e la correttezza dei dati riportati nelle "White List" e trasmessi ad AT, segnalando immediatamente con comunicazione scritta ad AT eventuali errori, incompletezze e/o inesattezze. Eventuali contestazioni degli utenti per errori, incompletezze e/o inesattezze della lista, così come il riconoscimento di agevolazioni in realtà non dovute ma risultanti dalle informazioni riportate nelle medesime "White List", non saranno in al-

cun modo imputabili ad AT, che dovrà pertanto essere tenuta indenne e malleata da UNIPI dalle relative conseguenze pregiudizievoli.

L'invio del file dovrà essere effettuato tramite mail ad AT, entro il 15 del mese precedente da cui partirà l'attivazione, agli indirizzi sotto riportati:

- sandro.bartolucci@ratpdev.com
  - [caterina.piccardi@ratpdev.com](mailto:caterina.piccardi@ratpdev.com)
  - rossella.maritozzi@ratpdev.com
5. È obbligo degli studenti contenuti nel file White list effettuare la necessaria e preventiva registrazione sul sito [www.at-bus.it](http://www.at-bus.it) di cui all'art. 2, prima della data di inizio validità dell'abbonamento richiesto, in modo tale che sia possibile attivare l'abbonamento stesso sul profilo del richiedente. Nel caso di mancata registrazione nei termini sopra richiamati, l'abbonamento non sarà attivato e l'utente potrà incorrere nelle sanzioni previste per la mancanza di titolo di viaggio.
  6. Per quanto non specificatamente riportato si rimanda alle Condizioni generali di trasporto ed alla Carta dei Servizi consultabili sul sito [www.at-bus.it](http://www.at-bus.it) di AT.

### **ART. 3—Durata e cessazione della precedente convenzione**

La presente convenzione ha durata dalla data di stipula sino al 31 luglio 2024, anche in sostituzione di quella precedentemente sottoscritta che quindi deve intendersi consensualmente risolta e cessata in via anticipata a partire dalla data di entrata in vigore della presente.

Ciascuno dei firmatari può presentare disdetta in qualunque momento, da formalizzare con comunicazione scritta inviata a mezzo PEC agli altri firmatari con almeno trenta giorni di preavviso. La disdetta potrà portare alla sospensione parziale o totale delle attuali condizioni di favore concordate che in caso di successiva nuova convenzione potranno essere riviste. Gli abbonamenti agevolati in essere alla data di presa di efficacia della disdetta continueranno ad essere validi ed efficaci sino alla loro scadenza.

### **ART. 4—Corrispettivo**

1. A fronte dell'agevolazione tariffaria agli studenti universitari, l'Università di Pisa, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio e il Comune di Pisa corrispondono ad AT, a titolo di mancati ricavi, per ciascun abbonamento acquistato dagli studenti, la differenza fra il valore nominale dell'abbonamento mensile (ordinario o ISEE) e il prezzo pagato dagli studenti di cui al precedente art.1.2, fino ad un massimo di €138.565 oltre l'IVA per la durata della Convenzione (sino al 31 luglio 2024). Al raggiungimento di tale importo AT allenterà gli Enti sospendendo le agevolazioni a meno di autorizzazione scritta da parte degli stessi Enti della disponibilità di ulteriore importo di copertura.
2. Si specifica che il contributo ARDSU è destinato prioritariamente alla copertura dei costi relativi agli studenti borsisti, fino a concorrenza della percentuale di compartecipazione in carico ad ARDSU di cui al successivo art. 5, percentuale che non potrà comunque essere superata.
3. In caso di rinnovo e/o di proroga della Convenzione si considererà un nuovo importo di contribuzione da parte degli Enti richiedenti, che gli Enti stessi indicheranno all'atto della proroga/ o del rinnovo, anche tenendo conto di eventuali somme residue non utilizzate.

### **ART.5— Fatturazione**

Mensilmente AT riepilogherà il totale dei titoli agevolati venduti in forza della presente Convenzione nel periodo mensile considerato ed emetterà fattura nei confronti dei tre Enti firmatari sulla base del numero di abbonamenti acquistati dagli studenti e addebitando a ciascun Ente il mancato ricavo, secondo l'importo di contribuzione quantificato per tipologia di abbonamento all'art. 1.2 che precede, ripartito con la seguente proporzione:

Università di Pisa 42,5%

Codice IPA 4WHXEG

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 42,5%

Codice IPA LUB6UB (sede Pisa)

Comune di Pisa 15%

Codice IPA UF5YHL

Le fatture sono pagate dagli Enti, ciascuno per la propria parte secondo le percentuali sopra riportate, entro trenta giorni d.f.f.m. tramite bonifico bancario presso Banca Intesa Filiale di Belluno - IBAN: IT 21 R030 6911 9061 0000 0005 982, senza addebito di alcuna spesa.

#### **ART.6— Variazione programma di esercizio**

Il Comune di Pisa si impegna a garantire, anche in caso di variazioni del programma di esercizio rese necessarie da sopravvenute esigenze di ordine tecnico, oltre che legate ad eventi eccezionali, la sussistenza di collegamenti urbani idonei a soddisfare le esigenze degli studenti sulla base di quanto concordato con la stipula della presente convenzione, nonché a concertare con gli Enti firmatari le eventuali modifiche strutturali delle linee di trasporto urbano.

#### **ART.7 — Comunicazioni**

Le parti dichiarano che agli effetti della presente convenzione, ogni comunicazione ivi prevista dovrà intendersi riferita ai seguenti indirizzi PEC:

- per Università di Pisa: [protocollo@pec.unipi.it](mailto:protocollo@pec.unipi.it)
- per ARDSU: [dsutoscana@postacert.toscana.it](mailto:dsutoscana@postacert.toscana.it)
- per Comune di Pisa: [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it)
- per Autolinee Toscane: [autolineetoscane@pec.it](mailto:autolineetoscane@pec.it)

#### **ART.8- Diritti e Doveri in materia di Riservatezza (Reg. UE 2016/679 “GDPR”)**

Ai fini del presente Contratto, AT tratterà i dati personali (“Dati Personali”) necessari per l'esecuzione delle attività/servizi oggetto del presente contratto nella sua qualità di Responsabile del trattamento, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e con qualsiasi legge e regolamento applicabile in materia di protezione dei dati personali.

AT tratterà i dati personali esclusivamente, su istruzioni documentate dall'Ente (di seguito anche il “Titolare”), di seguito riportate, per tutta la durata del Contratto.

AT dichiara e garantisce, sin d'ora, che (i) tratterà i predetti dati personali in modo corretto e lecito; (ii) che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali saranno impegnate alla riservatezza ovvero abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; (iii) che adotterà le idonee misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 GDPR e si atterrà alle istruzioni di sicurezza di volta in volta fornite dal Titolare; (iv) che terrà un registro delle attività di trattamento svolte per conto dell'Ente; (v) che comunicherà al Titolare senza ingiustificato ritardo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza di ogni violazione di Dati Personali, o di accesso non autorizzato, appropriazione indebita, perdita, danno o altre compromissioni della sicurezza, della confidenzialità o dell'integrità di ogni Dato Personale del Titolare, trattato da AT o dal sub-responsabile eventualmente nominato; (vi) che assisterà l'Ente con adeguate misure tecniche e organizzative per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati secondo quanto previsto dal GDPR; (vii) che assisterà l'Ente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui alla sezione 2 del GDPR (Sicurezza dei dati personali), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del mittente; (viii) al termine del Contratto e/o per qualsiasi causa e/o scelta dell'Ente, cancellerà o restituirà tutti i dati personali distruggendone le copie esistenti (ix) che metterà a disposizione dell'Ente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 GDPR e consentirà e fornirà la propria collaborazione ad eventuali audit e ispezioni, effettuati dall'Ente o da soggetto dallo stesso incaricato; (x) che potrà avvalersi di altri responsabili a condizione che ne venga data comunicazione all'Ente, imponendo contrattualmente all'altro responsabile obblighi in materia di protezione dei dati non inferiori a quelli assunti con il presente articolo. AT rimarrà, in

ogni caso, pienamente responsabile nei confronti dell'Ente per l'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

#### **ART.9 - Clausola Compliance**

Le Parti si sono dotate di un Codice di condotta che le stesse si impegnano a rispettare.

Le Parti dichiarano di conformarsi e rispettare tutte le normative internazionali, europee, nazionali e locali relative alla lotta contro la corruzione e il traffico d'influenze illecite applicabili al presente Contratto (in seguito definite le "Regole"). Le Parti metteranno immediatamente in pratica ogni eventuale evoluzione legislativa delle Regole succitate.

Le Parti, i loro esponenti aziendali e i loro dirigenti si impegnano a non essere iscritti su nessuna delle liste ufficiali internazionali, europee, nazionali e/o locali (in seguito definite le "Liste") che menzionano sanzioni per non rispetto delle normative succitate (esclusione dagli appalti pubblici, ineleggibilità, sanzioni finanziarie, congelamento dei beni, embargo militare o settoriale, repressione interna, interdizione dal territorio).

Le Parti garantiscono di non aver fornito né promesso vantaggi indebiti all'altra Parte o a terzi al fine di ottenere il beneficio di questo Contratto.

Le Parti si impegnano a tenere una contabilità esatta ai sensi dei principi contabili generalmente ammessi nel loro Paese di residenza e a iscrivere nei loro libri contabili tutti i flussi finanziari derivanti dal presente Contratto. Le Parti si accordano sulla possibilità di organizzare in ogni momento degli audit al fine di assicurarsi del rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo. A tal fine, la Parte oggetto dell'audit si impegna a fornire tutti gli elementi e i documenti utili per dimostrare la sua conformità alle Regole.

È fatto in particolar modo divieto alle Parti e ai loro Rappresentanti di promettere, offrire o accordare a un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, qualsiasi tipo di vantaggio indebito affinché tale persona, in violazione dei suoi doveri, compia o si astenga dal compiere un atto.

Ambo le Parti dichiarano di non essere state implicate in alcuna azione che violi le legislazioni indicate in precedenza e si impegnano a informare l'altra Parte di ogni indagine o condanna relativa a una potenziale violazione delle normative succitate.

Ogni Parte dovrà immediatamente notificare all'altra Parte ogni sua iscrizione su una o più Liste od ogni violazione delle Regole ad essa ascrivibile di cui sia venuta a conoscenza, nonché le misure correttive adottate per conformarsi alle Regole.

Nel caso in cui una Parte abbia ragioni fondate di credere che l'altra Parte non si stia conformando alle Regole e/o sia stata iscritta su una o più Liste, la prima Parte potrà sospendere l'esecuzione del Contratto, ai sensi delle disposizioni dell'articolo "Rescissione" del Contratto, fino a quando l'altra Parte non avrà fornito prove ragionevoli che dimostrino come non abbia commesso o non stia per commettere tale violazione. La Parte che avrà richiesto la sospensione del Contratto non sarà mai responsabile degli eventuali danni o perdite causati da tale sospensione.

In caso di non rispetto, ascrivibile a una delle Parti, delle disposizioni del presente articolo, l'altra Parte avrà il diritto di rescindere il Contratto con effetto immediato, mediante invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza il pagamento di alcun indennizzo. Le Parti si impegnano a imporre ai loro fornitori di servizio e subappaltanti il rispetto delle stesse Regole a loro applicabili in virtù del presente articolo.

L'Ente garantisce di essere conforme alla regolamentazione tanto italiana quanto europea o internazionale nell'applicazione delle disposizioni contrattuali alle regole in materia di diritto della concorrenza, conformemente ai Codici di condotta delle Parti.

#### **Articolo 10 - Responsabili e Referenti per l'esecuzione dell'Accordo**

Per AT il Responsabile dell'esecuzione del presente Contratto è l'Ing. Sandro Bartolucci – mail: [sandro.bartolucci@ratpdev.com](mailto:sandro.bartolucci@ratpdev.com)

Per Università di Pisa il Responsabile dell'esecuzione del presente Contratto è la Dott.ssa Elena Perini mail [elena.perini@unipi.it](mailto:elena.perini@unipi.it)

Per ARDSU il Responsabile dell'esecuzione del presente Contratto è il Dr. Carlo Giatti - mail [cgiatti@dsu.toscana.it](mailto:cgiatti@dsu.toscana.it)

Per Comune di Pisa il/i Responsabile/i dell'esecuzione del presente Contratto è l'Ing. Daisy Ricci - mail [d.ricci@comune.pisa.it](mailto:d.ricci@comune.pisa.it)

In caso di modifiche organizzative interne che determinino la cessazione dell'incarico dei rispettivi Responsabili e/o Referenti di cui ai punti che precedono, sarà onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente il nominativo e la Struttura di riferimento del nuovo Responsabile e/o Referente.

#### **Articolo 11 - Clausole finali e rinvio**

Il presente Contratto è disciplinato ed interpretato a tutti gli effetti secondo la legge italiana. Laddove qualsiasi disposizione del presente Contratto sia o diventi inefficace, ciò non pregiudicherà l'efficacia del Contratto nel suo complesso. In tal caso, le Parti dovranno accordarsi reciprocamente per sostituire la disposizione inefficace con un'altra che sia efficace e che – entro i limiti legalmente consentiti – si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione da sostituire.

Per quanto qui non espressamente riportato, si rimanda al Codice Civile.

#### **Articolo 12 - Foro competente**

Le Parti convengono che le eventuali controversie che non si siano potute risolvere in via bonaria, aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente all'esecuzione, alla gestione e/o all'interpretazione del presente Contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Pisa.

#### **Articolo 13 - Oneri e spese**

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al Servizio oggetto del presente Contratto, sono a carico delle Parti secondo legge.

Si precisa che le spese di bollo sulla presente convenzione saranno assolte da Autolinee Toscane.

Il Contatto avendo ad oggetto esclusivamente prestazioni di servizi rilevanti ai fini di IVA ed essendo redatto nella forma della struttura privata non automatica è esente da registrazione salvo il caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Il comma del DPR 26.04.1986 n. 131. Ove ne venisse richiesta la registrazione sarà assoggettato al pagamento dell'imposta secondo legge.

La presente convenzione è redatta su 7 fogli.

Letto, confermato e sottoscritto.

“Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005”

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana \_\_\_\_\_

Università di Pisa \_\_\_\_\_

Comune di Pisa \_\_\_\_\_

Autolinee Toscane \_\_\_\_\_